



**FEDERMANAGER**

**SARDEGNA**

STATUTO  
FEDERMANAGER  
SARDEGNA



## Articolo 1

*“E’ costituita l’Associazione Sindacale Sarda dei Dirigenti di Aziende Industriali (ASSDAI), che può usare anche la denominazione di FEDERMANAGER SARDEGNA (qui di seguito Associazione)”.*  
*L’Associazione ha sede in Cagliari.”*

## Articolo 2

*“L’Associazione non ha fini di lucro e aderisce a FERDERMANAGER (già Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali – FNDAI)”.*

*L’Associazione si propone di:*

- a) porre al servizio del Paese tutte le energie individuali dei Soci e della categoria;*
- b) rappresentare la categoria dei dirigenti industriali e dei quadri identificati all’art. 4 del presente Statuto nei confronti di tutte le istituzioni , autorità, enti pubblici e privati del Paese; di difenderne gli interessi in campo sindacale, previdenziale e dell’assistenza sanitaria, nonché di promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tale scopo;*
- c) difendere e tutelare gli interessi generali e particolari dei Soci rappresentandoli nelle trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro riguardanti la categoria o i vari settori di essa;*
- d) consigliare ed assistere, anche giuridicamente, i singoli Soci nelle loro controversie individuali e collettive che eventualmente sorgessero durante ed in conseguenza del loro rapporto di lavoro;*
- e) curare l’assistenza morale e compatibilmente coi mezzi di cui dispone, quella materiale dei Soci;*
- f) promuovere ed attuare, favorendo la collaborazione fra i Soci, qualsiasi iniziativa di carattere tecnico e culturale tendente alla valorizzazione ed al perfezionamento della produzione industriale, nonché lo studio e la risoluzione di problemi di comune interesse per i Soci.*

## Articolo 3

*Agli effetti di quanto previsto, per gli enti non commerciali, dall’art. 4 quinquies del D.L. n. 460/1997, l’ASSDAI:*

- a) non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la sua vita, salvo che la destinazione e/o distribuzione non siano imposte dalla legge;*
  - b) ha l’obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 23/12/1996, n.662, o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.*
  - c) garantisce a tutti gli aventi una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività dello stesso rapporto;*
  - d) prevede per tutti gli associati il diritto ai voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina dei propri organi direttivi;*
  - e) esclude la partecipazione temporanea alla vita associativa;*
  - f) ha l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente statuto;*
  - g) garantisce la libera eleggibilità nei propri organi amministrativi, il principio del voto singolo (art. 2532, 2° comma Cod. Civ.), la sovranità dell’assemblea dei soci, idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci.*
- La posizione associativa è strettamente personale e non è trasmissibile a terzi a qualsiasi titolo.*



#### **Articolo 4**

*“Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, tutti coloro che, in Aziende industriali o esercenti servizi direttamente interessanti l’industria, rivestono o hanno rivestito la qualifica di dirigente di azienda o di quadro ai sensi dell’art.2095 Cod.Civ.. Per quest’ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall’art. 1, comma 1, sez. II dell’Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito identificati come “quadri apicali”)  
E’ causa di non iscrivibilità all’Associazione l’essere iscritto ad altri sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi dell’Associazione stessa.*”

#### **Articolo 5**

*“Per l’ammissione a Socio il dirigente o il quadro apicale deve presentare domanda per iscritto all’Associazione allegando la documentazione relativa al suo rapporto di lavoro ed alle funzioni che svolge nell’azienda.”*

#### **Articolo 6**

*“Sulla ammissione a Socio di cui al precedente art. 5 e sull’accoglimento della domanda di cui all’ultimo comma del successivo art. 8, decide il Presidente dell’Associazione informandone il Consiglio.  
Contro l’eventuale decisione negativa del Presidente dell’Associazione, l’interessato può far ricorso, entro un mese dalla data della comunicazione, al Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa, il quale delibera definitivamente.”*

#### **Articolo 7**

*“L’iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti statutari per il periodo di un anno solare e l’impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le dimissioni, entro il 30 settembre, a mezzo di lettera raccomandata.  
Le iscrizioni ad anno iniziato sono impegnative per il Socio fino alla fine dell’anno solare successivo ed il pagamento dei contributi decorre dal mese in cui viene accettata la richiesta di ammissione.  
Il Socio è tenuto a pagare “una tantum” una tassa d’iscrizione ed un contributo associativo annuale.  
Il contributo associativo è intrasmissibile a terzi.”*



## **Articolo 8**

*La qualità di Socio si perde :*

- a) per dimissioni, le quali non esonerano però il Socio dagli impegni assunti ai termini dell'articolo precedente;*
- b) per la perdita della qualifica di dirigente o quadro apicale, fatto salvo quanto stabilito all'ultimo comma;*
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali o disciplinari;*
- d) per continuata morosità accertata dal Consiglio Direttivo.*

*La perdita della qualità di Socio, nei modi previsti alle lettere b) e c) del presente articolo, fa cessare senz'altro anche gli obblighi del Socio verso l'Associazione.*

*Il Socio che cessa dalla qualifica di dirigente o quadro apicale può, a propria domanda, continuare a rimanere iscritto all'Associazione stessa sempre che non svolga attività lavorativa subordinata con altra qualifica o comunque incompatibile, nel caso del quadro apicale, con quanto espresso all'art. 5, primo comma, dello Statuto."*

## **Articolo 9**

*"Sono Organi dell'Associazione :*

- a) l'Assemblea*
- b) il Consiglio Direttivo*
- c) il Presidente*
- d) Il Collegio dei Revisori*

*Gli Organi di cui ai sopraindicati punti b) e d) dovranno essere composti per almeno il 70% da dirigenti mentre ai quadri apicali sarà riservata una quota, comunque non superiore al 30%, da determinarsi in base al numero di quadri apicali iscritti all'Associazione.*

*La stessa composizione, nei termini stabiliti all'art. 13, viene applicata per l'Assemblea."*

## **Articolo 10**

*"L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i Soci dell'Associazione stessa in regola con il versamento dei contributi al 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento dell'Assemblea stessa. In essa ogni Socio ha diritto ad un solo voto; potrà però farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio comunque non potrà essere portatore di più di tre deleghe."*

## **Articolo 11**

*"L'Assemblea :*

- a) determina l'indirizzo dell'Associazione;*
- b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'Associazione;*
- c) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;*
- d) determina la misura dei contributi associativi che, per i pensionati dirigenti, non più in servizio attivo, possono essere ridotti;*
- e) provvede all'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori."*



## Articolo 12

*“L’Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta ogni anno entro il 1° semestre per l’espletamento dei compiti di cui alle lettere c ) e d) dell’articolo precedente ed ogni triennio per quelli di cui alla lettera e) sempre del’ articolo precedente.*

*E’ convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori lo creda opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci dell’Associazione.*

*La convocazione, da diramarsi 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, può essere fatta a mezzo lettera, fax, mail, telefono o con ogni altro mezzo purchè tracciabile.”*

## Articolo 13

*“L’Assemblea è valida, fatta eccezione per le delibere straordinarie, con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata.*

*Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.*

*Fermo quanto stabilito al successivo comma, per la validità delle deliberazioni che comportano modifiche statutarie, è necessario l’intervento di almeno la metà più uno dei dirigenti iscritti in prima convocazione, e di almeno il 30% dei dirigenti iscritti in seconda convocazione. In entrambi i casi è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. È ammessa, in via alternativa, la facoltà di ricorrere al “referendum”, fermo restando la necessità della partecipazione di almeno il 30% dei dirigenti iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.*

*Sia in prima che in seconda convocazione, ordinaria e straordinaria, i dirigenti presenti rappresentano almeno il 70% dei partecipanti mentre la pesatura dei quadri apicali presenti, in termini di rappresentanza, viene determinata in base ai criteri stabiliti al successivo comma.*

*Ai quadri apicali sarà riservata una quota corrispondente alla percentuale, con un iniziale sbarramento minimo del 10%, di quadri apicali iscritti rispetto al numero complessivo di Soci iscritti. Resta inteso che la quota di rappresentanza dei quadri apicali non potrà, in ogni caso, superare il 30%.*

*Resta espressamente inteso che anche nel caso di ricorso al referendum trova applicazione il criterio di determinazione della partecipazione tra dirigenti e quadri apicali stabilito al terzo comma dell’art. 13.*

*Le votazioni avvengono per alzata di mano o per alzata e seduta; per appello nominale ed a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti.*

*Alle votazioni per le cariche sociali e per referendum si procede esclusivamente a scrutinio segreto.”*



#### Articolo 14

*"Il Consiglio Direttivo è composto da 15 Soci ripartiti tra dirigenti e quadri apicali nella misura stabilita dall'art. 13, con un massimo di 5 membri quadri apicali e dura in carica tre anni.*

*Il numero di dirigenti in quiescenza non potrà rappresentare più del 40% dei Consiglieri dirigenti mentre i Consiglieri quadri apicali dovranno essere tutti in servizio.*

*Il Consiglio è eletto tramite due separate elezioni tra i Soci dirigenti ed i Soci quadri apicali, ciascuno per la sua quota di partecipazione, attenendosi alle seguenti inderogabili norme:*

- a) lista unica di candidati in ordine alfabetico;*
- b) possono presentarsi come candidati i Soci, iscritti all'Associazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione in regola con il pagamento della quota associativa;*
- c) ciascun Socio non può votare più di 15 candidati;*
- d) saranno, di norma, nominati Consiglieri, salvo quanto sarà detto nei successivi punti, non oltre 3 membri che appartengano alla stessa azienda o "gruppo aziendale" (ad esempio ENEL, ENI, ecc.);*
- e) per il completamento del Consiglio, ove necessario, saranno nominati consiglieri i dirigenti non appartenenti alle aziende rappresentate da 3 membri, come ipotizzato al precedente punto, che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze con un minimo, però, di almeno 15 voti;*
- f) le limitazioni di cui ai precedenti punti non saranno applicate nel caso in cui la graduatoria, fino al 15° nominativo, comprenda dirigenti che abbiano raccolto un numero di preferenze inferiore al minimo previsto (15); verificandosi questa eventualità saranno eletti i primi 15 dirigenti più votati senza tener conto delle limitazioni di appartenenza alla stessa azienda;*
- g) i dirigenti pensionati potranno essere eletti in numero massimo di 5;*
- h) anche i subentri che, dopo l'insediamento del nuovo Consiglio, dovessero rendersi necessari per dimissioni, trasferimenti, ecc. di uno o più consiglieri, saranno effettuati tenendo conto di quanto stabilito ai precedenti punti.*



## Articolo 15

*"Il Consiglio Direttivo, integrato, ove opportuno, a titolo consultivo dalle R.S.A., ha le seguenti attribuzioni:*

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;*
  - b) promuove, attua le iniziative e delibera i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;*
  - c) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;*
  - d) elegge, tra i propri membri, nell'ordine il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere entrambi dirigenti pensionati.*
  - e) elegge, anche non tra i propri membri, il Segretario.*
  - f) nomina Commissioni permanenti o temporanee, rispettivamente per i problemi sindacali ed i rapporti con le rappresentanze sindacali aziendali, per i problemi previdenziali e fiscali, organizzativi e di valorizzazione, designandone, fra i propri membri, i coordinatori. Il Coordinatore della Commissione per i problemi sindacali ed i rapporti con le R.S.A. deve essere un dirigente in servizio. Tutte le Commissioni hanno funzioni di consulenza e ausilio tecnico;*
  - g) predispose il bilancio annuale preventivo e consuntivo e la proposta delle quote associative che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;*
  - h) designa i delegati alle Assemblee ordinaria e straordinaria della FEDERMANAGER - Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;*
  - i) designa i rappresentanti dell'Associazione nell'Unione Regionale Dirigenti Aziende Industriali della Sardegna;*
  - l) nomina la Commissione Elettorale composta di 3 membri, - che eleggono al loro interno il Presidente, per le incombenze e le operazioni elettorali concernenti l'elezione, ogni triennio, mediante referendum fra tutti i Soci, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e delle modifiche allo Statuto. I componenti della Commissione Elettorale non debbono presentarsi come candidati negli Organi stessi;*
  - m) designa i rappresentanti dell'Associazione in Enti pubblici o privati, Istituti o Organizzazioni aventi carattere o interesse provinciale o regionale ecc. a cui l'Associazione partecipa; la rappresentanza non può superare i due mandati;*
  - n) provvede all'assunzione del personale dipendente;*
  - o) esercita, in caso d'urgenza, i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa.*
  - p) nomina delegati territoriali per ogni centro degno di interesse.*
- Per le elezioni di cui alle precedenti lettere d), e), f), i) è obbligatorio il ricorso allo scrutinio segreto, quando viene richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri."*



## **Articolo 16**

*“Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno e quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno 5 dei suoi membri.*

*Le riunioni sono valide quando intervengono non meno di 8 componenti il Consiglio.*

*I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza voto deliberativo.*

*Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti.*

*A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.*

*Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere la sostituzione avverrà con il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti al Consiglio nelle votazioni precedenti rispettando peraltro la proporzione e le limitazioni di cui al precedente art.14.*

*In caso di parità di voti, subentrerà il più anziano di iscrizione associativa.*

*Il Consigliere che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, senza giustificato motivo, è considerato decaduto.”*

## **Articolo 17**

*“Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto l’Assemblea e il Consiglio Direttivo; e dura i carica tre anni.*

*Rappresenta l’Associazione tanto nei rapporti interni che di fronte ai terzi, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, vigila e cura l’osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dai competenti organi sociali.*

*In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.*

*Il Presidente e il Vice Presidente dell’associazione sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi*

*Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo e col voto favorevole di due terzi dei membri in carica, nei seguenti casi :*

*a) mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;*

*b) svolgimento di azioni in contrasto con gli interessi dell’Associazione e le direttive del Consiglio.”*

## **Articolo 18**

*“Il Tesoriere è responsabile congiuntamente con il Presidente degli atti di gestione economica e finanziaria dell’Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio.*

*Il Segretario collabora con il Presidente o con il Vice Presidente per l’esecuzione dei programmi e la realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi deliberanti.*



## Articolo 19

*“E’ nominato tra i soci Il Collegio dei Revisori, formato da tre componenti effettivi, col compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell’Associazione eseguendo frequenti verifiche di cassa e contabili.*

*I Revisori dei Conti devono inoltre riscontrare l’esattezza del bilancio consuntivo e controfirmarlo.*

*I Revisori dei Conti sono eletti per voto diretto dei Soci contestualmente e con la stessa procedura dei Consiglieri.*

*Ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a 2.*

*Sono proclamati membri effettivi i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; il più votato assume la carica di Presidente.*

*In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Revisore subentra automaticamente il primo non eletto nell’ultima elezione.*

*In caso di parità di voti, si terrà conto della maggiore anzianità associativa.*

## Articolo 20

*“L’Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.*

*In caso di scioglimento, per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.*

*Gli esercizi chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare. Entro quattro mesi dalla data di chiusura, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo e preventivo, comprensivo dello stato patrimoniale e del rendiconto economico.*

*Il patrimonio sociale è formato:*

- e) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengono in possesso dell’ASSDAI;*
- f) dall’eccedenza delle entrate per contributi di associazione, sulle spese impegnate e liquidate ogni anno, che non sia destinata ad integrare le entrate previste per l’anno successivo;*
- g) dalle quote di iscrizione;*
- h) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.*

*Ogni anno deve essere fatto un regolare inventario del patrimonio sociale e conservato in apposito libro.*



## **Articolo 21**

*“L’Associazione può essere sciolta per volontà dei Soci e per disposizione legislativa. Nel primo caso, la deliberazione dell’Assemblea è valida se presa con l’intervento dei due terzi e col voto favorevole della metà più uno dei Soci iscritti.*

*La deliberazione di scioglimento disciplina anche la destinazione del patrimonio sociale.*

*Nel secondo caso, se l’Associazione conserva le disponibilità del patrimonio sociale, i Soci si pronunciano sulla sua destinazione con le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo riuniti in Assemblea se ciò è possibile o altrimenti a mezzo di “referendum” scritto.*

*All’Assemblea è demandata eventualmente anche la nomina di uno o più liquidatori.*

## **Articolo 22**

*Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico dei Soci sono:*

- a) la censura;*
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;*
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;*
- c) l’espulsione dall’ASSDAI.*

*Il Presidente può applicare la censura al socio, qualora questi non si attenga agli obblighi derivanti dalle norme previste dallo Statuto, dalle istruzioni e deliberazioni dell’ASSDAI.*

*Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea del socio da ogni attività sociale, nel caso in cui questi sia recidivo nel commettere mancanze che hanno dato motivo a precedenti censure o sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocimento al prestigio ed agli interessi materiali o morali dell’ASSDAI.*

*Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione del Socio, per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione all’ASSDAI.*

## **Articolo 23**

*Tutte le cariche ricoperte dai soci nell’ASSDAI sono gratuite. I soci che sono stati chiamati a far parte del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti in sostituzione di altri soci che, per qualsiasi motivo, non hanno portato a compimento il loro mandato, rimangono in carica solo per il periodo di tempo che vi sarebbero rimaste le persone sostituite.*

## **Articolo 24**

*Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme dello Statuto Fndai, ove ritenute applicabili.*



---

## **REGOLAMENTO GRUPPO DIRIGENTI PENSIONATI DI AZIENDE INDUSTRIALI**

### **Articolo 1**

*E' costituito nell'ambito territoriale dell'ASSDAI il Gruppo Pensionati Dirigenti Industriali di cui fanno parte i dirigenti i quali abbiano lasciato definitivamente il servizio attivo. Per essere costituito il Gruppo deve avere almeno 20 dirigenti pensionati o superstiti iscritti. Onde non si raggiunga il predetto numero potrà farsi luogo alla nomina di un rappresentante.*

### **Articolo 2**

*Scopi del Gruppo sono:*

- a) proporre all'ASSDAI ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni e tutele previdenziali ed assistenziali dei dirigenti industriali pensionati;*
- b) prospettare i problemi inerenti ad interessi generali e particolari dei pensionati;*
- c) proporre i nominativi dei soci pensionati per la nomina in Enti, organismi locali e regionali che interessano la categoria dei pensionati.*

### **Articolo 3**

*Il Gruppo nomina un Coordinatore nonché un Comitato di coordinamento composto da almeno tre membri.*

### **Articolo 4**

*La durata dell'incarico è di tre anni.*



---

**NORME PER LA COSTITUZIONE FUNZIONI E REGOLAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI CUI SI APPLICANO I CCNL STIPULATI DALLA FNDAI**

**Articolo 1**

*Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Dirigenti possono essere costituite in ogni azienda. Tale costituzione è di competenza dei Sindacati territoriali FNDAI ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle norme contrattuali collettive vigenti.*

**Articolo 2**

*I Sindacati Territoriali FNDAI costituiscono le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulla base della designazione effettuata dai Dirigenti, soci dei Sindacati, delle singole aziende.*

**Articolo 3**

*La composizione numerica della Rappresentanza Sindacale Aziendale è così determinata in rapporto al numero di dirigenti delle singole aziende:*

*Fino a 10 dirigenti 1 Rappresentante*

*da 11 a 50 dirigenti fino a 3 Rappresentanti*

*da 51 a 100 dirigenti fino a 5 Rappresentanti*

*Oltre 100 dirigenti fino a 7 Rappresentanti Nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali con 3 o più componenti deve essere nominato un coordinatore.*

**Articolo 4**

*Per la designazione dei componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale i Sindacato promuoveranno l'Assemblea dei Dirigenti iscritti o indurranno il referendum a cui potranno partecipare i dirigenti iscritti.*

*Le votazioni per le designazioni devono avvenire a scrutinio segreto.*

**Articolo 5**

*I nominativi dei dirigenti investiti della rappresentanza sindacale sono comunicati dall'ASSDAI all'azienda interessata, all'Organizzazione sindacale imprenditoriale territorialmente competente e alla FNDAI.*

*Il nominativo del coordinatore deve essere comunicato dalla RSA all'ASSDAI e alla FNDAI.*



## Articolo 6

*Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile sempre con le formalità di cui agli articoli precedenti. La non iscrizione all'ASSDAI è causa di ineleggibilità a componente della Rappresentanza Sindacale Aziendale. Sono inoltre causa di ineleggibilità a componente della Rappresentanza la posizione di quel dirigente che in azienda rappresenti la proprietà anche nei confronti dei dirigenti, la funzione di Direttore Generale e quella di Direttore o dirigente del personale.*

*L'ASSDAI deve deliberare la decadenza immediata della Rappresentanza Sindacale Aziendale, ovvero del singolo rappresentante, quando attuino comportamenti contrastanti con le finalità e le direttive di politica categoriale e sindacale della Federazione Nazionale e con le direttive dell'ASSDAI competente.*

*Qualora qualcuno dei componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale decada o rinunci, nel corso del mandato, la RSA lo comunica all'ASSDAI il quale procederà alla sostituzione designando il primo dei non eletti o, in mancanza, promuovendo nuovamente la procedura di cui all'art. 4.*

## Articolo 7

*Le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dirigenti sono costituite dai sindacati territoriali FNDAI nelle aziende, per rappresentare e tutelare gli interessi dei dirigenti, nel quadro dei principi e delle direttive di politica categoriale e sindacale della Federazione.*

*Le funzioni principali delle Rappresentanze Sindacali Aziendali sono le seguenti:*

*a) controllare la corretta applicazione da parte delle aziende delle norme di legge e di contratto e gestire in prima istanza le vertenze individuali a livello aziendale come previsto dalla normativa contrattuale collettiva vigente;*

*b) promuovere trattative nel merito di problemi attinenti alla posizione ed agli interessi dei dirigenti nell'azienda, per la stipula di specifici accordi da parte dei competenti livelli della organizzazione sindacale FNDAI;*

*c) promuovere in accordo con l'ASSDAI costituente e la FNDAI iniziative per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, da svolgere nell'ambito aziendale in applicazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale collettiva vigente;*

*d) attuare ogni iniziativa per un concreto riconoscimento del ruolo dirigenziale nell'ambito dell'azienda, con particolare riguardo alla partecipazione effettiva dei dirigenti alla formulazione delle strategie di sviluppo, dei piani produttivi ed organizzativi e delle politiche gestionali;*

*e) ottenere dall'azienda sistematiche informative e consultazioni su tutti gli aspetti dell'attività di impresa, dei problemi di lavoro e della vita aziendale e intervenire:*

- sui criteri adottati dall'azienda per l'attribuzione della qualifica di dirigente;*
- sui criteri per la programmazione e lo sviluppo delle carriere;*
- sui criteri seguiti per le revisioni aziendali non contrattuali collettive delle retribuzioni dei dirigenti;*
- su ogni programma di riorganizzazione funzionale e ristrutturazione nell'ambito dell'azienda.*



#### **Articolo 8**

*Le Rappresentanze Sindacali hanno il fine di concretizzare una valida partecipazione dei dirigenti alla vita e allo sviluppo dell'ASSDAI territoriale e della Federazione.*

*In particolare esse devono:*

- tenere costantemente informato l'ASSDAI degli orientamenti che vanno manifestandosi tra i dirigenti dell'azienda per quanto attiene gli obiettivi sindacali e le tutele di categoria;*
- tenere informati i dirigenti dell'azienda sull'azione federale nel campo sindacale, previdenziale, assistenziale e negli altri campi di interesse categoriale, nonché delle iniziative dell'ASSDAI territoriale.*

#### **Articolo 9**

*I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali agiscono nel quadro delle garanzie disposte dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori).*

#### **Articolo 10**

*Le Rappresentanze Sindacali Aziendali si costituiscono secondo le modalità stabilite dalla FNDAI e di cui agli articoli 1 - 6 del titolo I°.*

#### **Articolo 11**

*Esse riuniscono i dirigenti nella sede dell'azienda o nei locali messi a disposizione dall'ASSDAI territoriale competente.*

#### **Articolo 12**

*Le Assemblee dei dirigenti sono indette con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro o su argomenti di interesse generale, e sono comunicate all'ASSDAI - che potrà intervenire con un proprio rappresentante - ed alla azienda.*

*Di ogni riunione verrà fornito sommario verbale all'ASSDAI.*

#### **Articolo 13**

*Qualsiasi documento di politica sindacale che impegni le Rappresentanze Sindacali Aziendali ufficialmente (sia nei confronti della controparte aziendale, sia nei rapporti esterni) deve essere comunque sottoposto all'esame ed alla approvazione dell'ASSDAI costituente.*



#### **Articolo 14**

*L'ASSDAI fornirà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ogni assistenza tecnico-sindacale, le documentazioni contrattuali, previdenziali e legislative nonché ogni appoggio e assistenza organizzativa e metterà a disposizione la sede, nei giorni previamente concordati, per lo svolgimento di riunioni delle Rappresentanze Sindacali Aziendali stesse e per le riunioni dei Dirigenti della rispettiva azienda.*

#### **Articolo 15**

*Ove in una stessa azienda, per l'esistenza di unità produttive (Stabilimenti o Filiali) decentrate territorialmente, coesistano più Rappresentanze Aziendali costituite da Sindacati della FNDAI, può essere costituito dalla FNDAI un organo di coordinamento nazionale delle suddette RSA. Per le Rappresentanze Sindacali costituite in più e diverse aziende facenti parte di uno stesso gruppo azionista o holding finanziaria, la FNDAI, su richiesta, può costituire un organo di coordinamento nazionale. Le modalità di costituzione ed il funzionamento sono stabilite da apposito Regolamento.*

#### **Articolo 16**

*Le Rappresentanze Sindacali Aziendali devono tenere costantemente informato l'ASSDAI di ogni fatto aziendale di rilievo che possa interessare la categoria, onde consentire un eventuale tempestivo intervento dell'ASSDAI territorialmente competente.*

#### **Articolo 17**

*Le Rappresentanze Sindacali Aziendali saranno periodicamente riunite presso l'ASSDAI per consultazioni e dibattiti su tutti i problemi della categoria. Nell'ambito di ciascuna associazione potrà essere costituito un gruppo di lavoro o commissione di Rappresentanze Sindacali Aziendali, con funzione consultiva, composta da cinque o dieci membri scelti tra i coordinatori delle Rappresentanze Sindacali Aziendali in carica.*

#### **Articolo 18**

*Il mandato è svolto gratuitamente.*

#### **Articolo 19**

*Le spese documentate sostenute dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale, se autorizzate dall'ASSDAI sono a carico dell'ASSDAI stessa.*